

Bologna, 8 giugno 2020

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
AD ANCE EMILIA
= LORO SEDI =

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante

- Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

N. 247/2020

Circolare

Serv. Lav. Prot. n. 467 - LD/ld

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del decreto-legge "Liquidità". Limiti alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la Legge 5 giugno 2020, n. 40 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. "Decreto Liquidità").

La legge di conversione introduce nel decreto-legge 23/2020 un nuovo articolo, il 29-bis, rubricato "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19", che recita:

"1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

La disposizione sopra riportata formalizza in legge l'interpretazione già da noi adottata (cfr. ad esempio la nostra circolare 161/2020) dei limiti della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 di un lavoratore. Viene pertanto chiarito che il pieno rispetto dei protocolli del 24 aprile 2020 da parte del datore di lavoro esclude la sua responsabilità per eventuale contagio da Covid-19 dei lavoratori.

Riassumiamo pertanto qui di seguito i principi che regolano la responsabilità datoriale per contagio da Covid-19:

a) Affinché il contagio di un lavoratore da Covid-19 possa essere considerato infortunio, è necessario che sia dimostrato il nesso eziologico fra il lavoro e il contagio stesso, occorre cioè la prova che il contagio sia avvenuto "in occasione di lavoro". Nel caso di lavori, come quelli edili, in cui il rischio Covid-19 è configurato come rischio generico (cioè non maggiore di quello del rischio generale di "comunità"), tale dimostrazione sarà particolarmente rigorosa, non potendosi fare affidamento sulle c.d. "presunzioni semplici" (cfr. articolo 42 decreto-legge 18/2020, c.d. "Cura Italia" e l'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali").

Sedi di ANCE EMILIA
Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna – tel.: 051/23.15.40
Via Montebello, 33 – 44122 Ferrara – tel.: 0532/20.51.22
Via Carlo Zucchi, 21/A – 41123 Modena – tel.: 059/44.83.51
info@anceemilia.it • www.anceemilia.it

- b) Il fatto che l'articolo 42 del decreto-legge 18/2020 abbia esteso la disciplina degli infortuni sul lavoro al caso di contagio da Covid-19 avvenuto "in occasione di lavoro", non rende più gravosa, ma anzi alleggerisce, la responsabilità del datore di lavoro per questa tipologia di evento. Ricordiamo infatti che per effetto dell'intervento dell'assicurazione obbligatoria INAIL, salvo il caso di responsabilità penale del datore di lavoro o di un suo preposto accertata in giudizio per reato perseguibile d'ufficio, il datore di lavoro medesimo è esonerato dalla responsabilità civile per infortunio o malattia professionale fino a concorrenza della copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria.
- c) Il danno differenziale, cioè la eventuale differenza fra la somma corrisposta dall'INAIL a titolo di indennizzo e la somma che sarebbe spettata al lavoratore ove fossero state applicate le tabelle di liquidazione del danno biologico per responsabilità civile, può essere riconosciuto al lavoratore solo in caso di infortunio conseguente a fatto illecito, cioè imputabile a comportamento quantomeno colposo del datore di lavoro; in un eventuale giudizio, il datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova ai sensi degli artt. 1218 e 2087 c.c., in virtù del principio formalizzato nella Legge 40/2020 è tenuto, per evitare la condanna, a dimostrare l'avvenuta corretta applicazione dei protocolli del 24 aprile 2020.

Nell'anticipare che la legge di conversione del "Decreto Liquidità" sarà approfondita in ulteriori circolari, ricordiamo che l'Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento sul tema in oggetto.